

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Giulia Capetti
Deborah Setola
Valentina Jametti
Gabriele Zanchi

Milano, 9 gennaio 2017

Rif. GR/cm

Clienti Loro Sede

CIRCOLARE N. 1/2017

Dichiarazione IVA

La presente per ricordarVi che entro il **28 febbraio 2017** deve essere effettuato l'invio telematico della dichiarazione IVA.

Si ricorda che, a norma dell'art. 4 comma 4 lett. c) del DL 193/2016, la dichiarazione IVA 2017 deve essere presentata nel mese di febbraio 2017, con termine ultimo il 28 febbraio 2017. Dunque, la dichiarazione IVA non potrà più essere presentata in forma unificata entro il termine del 30 settembre (come stabilito dall'art. 1 comma 641 della legge di stabilità 2016) e, di conseguenza, viene meno l'obbligo di effettuare la **comunicazione annuale** dei dati IVA per coloro che presentavano la dichiarazione nell'ambito del modello UNICO o in via autonoma entro il termine lungo.

Con l'occasione rammentiamo, inoltre, le regole per la compensazione "orizzontale" del credito IVA con le altre imposte:

- compensazione credito Iva entro € 5 mila annui:
 - possibilità di utilizzo del credito Iva fin dal 1° gennaio 2017;
 - nessun obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione IVA;
 - nessun obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA.
- compensazione credito Iva oltre € 5 mila ed entro € 15 mila annui:
 - preventiva presentazione della dichiarazione IVA a decorrere dal 1° febbraio 2017;
 - presentazione mod. F24 telematico, solo tramite servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate e non mediante home banking, dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, con compensazione effettiva dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione;
 - nessun obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.
- compensazione credito Iva oltre la soglia dei € 15 mila annui:
 - tutto quanto indicato per la situazione precedente;
 - obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da parte di soggetti *a)* abilitati alla trasmissione telematica, *b)* abilitati dalla DRE Lombardia al rilascio del visto di conformità, *c)* dotati di specifica copertura assicurativa;
 - firma della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., qualora esistenti, in alternativa al visto di conformità.

Qualora per il visto di conformità vorrete indicare il nostro Studio, dovranno essere corrisposti:

- l'onorario che verrà concordato separatamente;
- il diritto di € 30,00 per l'invio di ogni F24 telematico in compensazione.

Per la presentazione della dichiarazione IVA, i clienti dovranno farci pervenire, entro il **27/01/2017**, la seguente documentazione:

- liquidazioni Iva mensili/trimestrali;
- liquidazione Iva annuale;
- F24 di versamento, compensazione, ravvedimento;
- mastrino dell'Erario c/Iva;
- dati relativi agli acquisti effettuati nel 2016, rigo VF27 (si allega tabella e relative istruzioni ministeriali);
- imponibile relativo alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e relativa imposta;
- copia delle dichiarazioni di intento e dei modelli intrastat (solo per i clienti che li hanno presentati autonomamente).

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Vicolo Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962